

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA AD AGEVOLARE LO
ACCESSO AL CREDITO DA PARTE
DI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese diin Roma. Piazza Vittorio, n.... presso la sede della Fondazione ENPAM

TRA

La Fondazione E.N.P.A.M., con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, 78 - codice fiscale n. 80015110580, rappresentato nel presente atto da, nato ail....., nella sua qualità die legale rappresentante (di seguito per brevità "ENPAM");

E

BANCA [o Intermediario Finanziario] -, con sede in....., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di....., [inserire numero di iscrizione nell'albo/elenco della Banca d'Italia], rappresentata nel presente atto da....., nato ail nella qualità' die legale rappresentante della BANCA/intermediario (di seguito per brevità)

VISTO

- ▶ Il comma 33, lettera a), n. 4, dell'articolo 1, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- ▶ Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- ▶ Lo Statuto di ENPAM.

CONSIDERATO CHE

- ENPAM ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro superstiti secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- ENPAM, nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, intende agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei propri iscritti e dipendenti ENPAM promuovendo la qualità del servizio e la possibilità per tali soggetti di ottenere le migliori condizioni di mercato;
- in questa prospettiva ENPAM promuove secondo una procedura trasparente e non discriminatoria, senza oneri a proprio carico, il perfezionamento di una convenzione con banche ed intermediari finanziari autorizzati (la "Convenzione");

- la Convenzione è aperta all'adesione di (i) banche italiane, autorizzate allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), (ii) banche comunitarie, autorizzate a svolgere l'attività bancaria nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento (succursale) o di libera prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 15, terzo comma, e 16, terzo comma, del TUB, (iii) banche extracomunitarie, autorizzate a svolgere l'attività bancaria nel territorio della Repubblica italiana con o senza lo stabilimento di una succursale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 14, quarto comma, 15, quarto comma e 16, quarto comma, del TUB, (iv) intermediari finanziari italiani, iscritti nell'elenco generale e/o nell'elenco speciale di cui ai (previgenti) articoli 106 e 107 del TUB, in quanto applicabili alla data odierna in virtù di quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nonché (v) intermediari finanziari esteri, autorizzati a svolgere in Italia l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, del TUB (ciascuno dei soggetti indicati ai precedenti punti da (i) a (v), un "Intermediario Finanziario");
- gli Intermediari Finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano ad essa si impegnano ad erogare i prodotti e/o servizi di cui all'Articolo 7 della presente Convenzione, offrendo rispetto a tali prodotti/servizi condizioni economiche non meno favorevoli rispetto alle condizioni soglia specificate, relativamente a ciascun prodotto/servizio, nell'allegato A e nel rispetto di tutte le altre disposizioni della Convenzione stessa;
- onde assicurare uniformità di indirizzi e comportamenti e per la più efficiente realizzazione delle finalità sottese alla sottoscrizione della Convenzione, la medesima è stata portata a conoscenza degli Intermediari Finanziari mediante idonea comunicazione a mezzo di canali istituzionali e primari organi di stampa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E IMPEGNO ALLA MIGLIOR OFFERTA

La Convenzione, senza alcun onere e/o responsabilità per ENPAM e con esclusione di qualunque forma di mediazione da parte di quest'ultimo e/o di remunerazione o altra utilità economica diretta o indiretta a favore dello stesso, determina l'obbligo per gli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi per [.....], di fornire ai Beneficiari (come

definiti al successivo Articolo 3) i prodotti e/o servizi individuati al successivo Articolo 7 sulla base di condizioni economiche non meno favorevoli per il Beneficiario rispetto alle condizioni soglia specificate, relativamente a ciascun prodotto/servizio, nell'allegato A, nel rispetto delle (ovvero a condizioni più favorevoli alle) ulteriori condizioni contrattuali definite nella presente Convenzione, nonché in conformità con i termini dell'offerta presentata dal singolo Intermediario Finanziario.

Qualora il singolo Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, condizioni più vantaggiose di quelle determinate ai sensi della presente Convenzione e/o espresse nell'offerta, lo stesso Intermediario Finanziario s'impegna ad estendere ed applicare ai Beneficiari medesime condizioni migliorative, senza che ENPAM sia tenuto a farne esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione scritta ad ENPAM stesso.

ARTICOLO 3 BENEFICIARI

Sono destinatari e beneficiari della presente Convenzione tutti gli iscritti ad ENPAM ed i dipendenti ENPAM (ciascuno, un "**Beneficiario**"). I Beneficiari hanno titolo a richiedere agli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi a [.....], l'erogazione dei prodotti e/o dei servizi individuati al successivo Articolo 7 a condizioni economiche ed ulteriori condizioni contrattuali non meno favorevoli per il Beneficiario di quelle definite nella presente Convenzione ed nei relativi allegati (ivi incluso, in particolare, nell'allegato A e nell'offerta presentata da [.....], allegata alla presente Convenzione *sub* lettera "B").

Viene esplicitamente escluso l'intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) nei rapporti tra gli Intermediario Finanziari aderenti ed i Beneficiari richiedenti.

ARTICOLO 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE E MODIFICHE PERIODICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione per tutto il periodo della sua durata è aperta all'adesione di qualsiasi Intermediario Finanziario che vi abbia interesse, come dianzi meglio specificato.

Eventuali adesioni pervenute da un Intermediario Finanziario dopo la scadenza del termine indicato nell'ambito della procedura trasparente e non discriminatoria, avviata da ENPAM per la sottoscrizione della presente Convenzione, verranno pubblicizzate dall'ENPAM in epoca successiva nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni da parte dell'Ente stesso.

L'ENPAM e ciascun Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], dovranno individuare i responsabili del trattamento dei dati personali di cui sono rispettivamente titolari, in conformità con le previsioni di cui al d.lgs 196/03.

Ciascun Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], fermi restando gli obblighi di cui al precedente Articolo 2, prima di poter apportare qualsiasi modifica ai contenuti, alle condizioni economiche ed alle altre condizioni della propria offerta in relazione ai prodotti/servizi di cui all'Articolo 7 della presente Convenzione (qui allegata *sub* lettera "B"), deve ricevere autorizzazione scritta da parte di ENPAM, fatta salva, in ogni caso, la facoltà degli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi di [.....], di inviare aggiornamenti mensili dei tassi di riferimento nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili. In ogni caso, gli aggiornamenti mensili dei tassi di riferimento, pena la risoluzione automatica della presente Convenzione, non possono in alcun modo determinare il mancato rispetto dei valori soglia indicati nell'allegato A alla presente Convenzione con riferimento a ciascun prodotto/servizio. Gli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi [.....], prende altresì atto della facoltà che si riserva ENPAM, di poter aggiornare unilateralmente tali valori soglia, previa comunicazione scritta agli Intermediari Finanziari aderenti, in considerazione del particolare andamento del mercato dei tassi e/o dei mercati finanziari.

ARTICOLO 5

RAPPORTI TRA BENEFICIARI E INTERMEDIARI FINANZIARI - UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO E DEL LOGO ENPAM

Le domande per la concessione da parte dei singoli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi da parte di [.....], dei prodotti e/o servizi oggetto della presente Convenzione vanno presentate dai Beneficiari richiedenti direttamente presso i punti operativi dei relativi Intermediari Finanziari, che debbono provvedere all'istruttoria delle relative pratiche a proprie spese, cura e responsabilità.

Ciascun Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], concede ad ENPAM il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini meramente divulgativi dei prodotti e servizi oggetto della presente Convenzione, restando espressamente esclusa qualsiasi attività di promozione, distribuzione, collocamento, offerta, mediazione e/o consulenza in ordine a tali prodotti e/o servizi da parte di ENPAM e, in ogni caso, lo svolgimento, ad opera di quest'ultima, di attività/servizi che la legge riserva a soggetti iscritti in albi e/o elenchi di vigilanza del settore bancario, finanziario e creditizio.

Ogni eventuale utilizzo del logo di ENPAM da parte di Intermediari Finanziari aderenti alla presente Convenzione, e quindi da parte di [.....], dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte di ENPAM stesso.

Le delibere di concessione dei finanziamenti sono assunte dai singoli Intermediari Finanziari

aderenti, e quindi da [.....], con le modalità, i limiti e nel rispetto della normativa interna determinata da ciascun Intermediari Finanziari aderente, salvo quanto previsto nella presente Convenzione.

Con il venire meno, per qualunque ragione, dell'efficacia della presente Convenzione cessa automaticamente la facoltà delle parti di utilizzare i marchi e/o i loghi distintivi non propri secondo quanto previsto al presente Articolo 5.

Ciascun Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], è tenuto ad informare trimestralmente ENPAM sullo stato di attuazione della Convenzione, fornendo all'Ente un documento di sintesi sulla tipologia e quantità di prodotti e servizi erogati ai Beneficiari, sulle relative condizioni e su ogni altro elemento e/o informazione ritenuta utile da ENPAM.

ARTICOLO 6 DIVULGAZIONE PRESSO I DESTINATARI

Fermo quanto previsto dal precedente Articolo 5 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, ENPAM provvede a divulgare sul proprio sito internet e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari, il marchio degli Intermediari Finanziari aderenti alla presente Convenzione e le proposte di prodotti e servizi formulate da ciascuno degli Intermediari Finanziari aderenti, e quindi da [.....].

Ciascuna Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], assume l'obbligo di rendere disponibile ad ENPAM, in formato cartaceo e digitale, il materiale informativo ed una scheda di sintesi necessari per le attività di divulgazione.

ENPAM provvede a stilare per ciascuno dei prodotti e servizi di cui all'allegato A un graduatoria delle proposte formulate dai singoli Intermediari Finanziari aderenti, dando particolare evidenza – per ciascun prodotto o servizio - all'offerta economicamente e finanziariamente più vantaggiosa per i Beneficiari, individuata da ENPAM a proprio insindacabile giudizio.

ENPAM si riserva di dare adeguata distinzione alle offerte che riguardano l'integralità dei prodotti e/o servizi elencati nell'Allegato A, rispetto alle offerte che riguardano solo alcuni dei medesimi prodotti e/o servizi.

Ogni singola graduatoria relativa a ciascun prodotto o servizio è aggiornata periodicamente in base alle eventuali modifiche periodiche delle condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti. Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità di cui al primo paragrafo del presente Articolo 6.

ARTICOLO 7 TIPOLOGIE. DEI PRODOTTI E SERVIZI E CONDIZIONI

I prodotti e servizi che gli Intermediari Finanziari aderenti si impegnano ad erogare, in conformità con quanto previsto al precedente Articolo 2, a favore dei Beneficiari che ne facciano richiesta sono individuati nell'allegato A alla presente Convenzione.

Tali prodotti e servizi sono di seguito elencati:

- conto corrente tradizionale,
- conto corrente *on line*,
- conto corrente riservato ai medici e agli odontoiatri esercenti attività professionale autonoma e agli studi,
- mutui ipotecari,
- finanziamento chirografario,
- anticipo crediti,
- POS e transato POS,
- leasing,
- cessione quinto,
- finanziamento per spese sanitarie;

L'adesione da parte del singolo Intermediario Finanziario alla Convenzione può riguardare anche solo alcuni dei prodotti e dei servizi elencati nell'allegato A. In sede di adesione e formulazione di offerta ciascun Intermediario Finanziario aderente specifica i prodotti e servizi che, anche in considerazione dei limiti imposti a tale Intermediario Finanziario dalla normativa ad esso applicabile, intende erogare ai Beneficiari, nel rispetto delle condizioni economiche soglie indicate nel medesimo allegato A e delle altre condizioni contrattuali indicate nella presente Convenzione, nonché in conformità con le eventuali condizioni migliorative offerte dal singolo Intermediario Finanziario aderente.

Fermo quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che l'offerta di [.....] ha ad oggetto i prodotti e servizi di seguito elencati, secondo le condizioni economiche e contrattuali meglio specificate nell'offerta della medesima [.....], allegata alla presente Convenzione sub lettera "B": **[elenco dei prodotti e servizi offerti dal singolo Intermediario Finanziario aderente alla Convenzione]**.

ENPAM effettua un monitoraggio costante sull'andamento della Convenzione e procede alla verifica a campione presso i Beneficiari della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni rese disponibili su base trimestrale ad ENPAM stessa da parte di ciascun

Intermediario Finanziario aderente (e quindi da [...]) ai sensi dell'ultimo paragrafo del precedente Articolo 5.

**ARTICOLO 8
TASSO DI MORA**

Con riferimento a ciascuno dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7, il tasso di mora, ove applicabile a carico del Beneficiario, non potrà essere superiore al tasso d'interesse contrattualmente stabilito in relazione al finanziamento ovvero al diverso servizio erogato dall'Intermediario Finanziario a favore del Beneficiario, maggiorato di due punti percentuali e salvi, in ogni caso, eventuali ulteriori limiti legali o convenzionali.

**ARTICOLO 9
ISTRUTTORIA PRATICHE**

Le istruttorie da parte di ciascun Intermediario Finanziario, e quindi da parte di [...], in relazione all'erogazione dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7, debbono essere caratterizzate dalla massima snellezza operativa ed essere effettuate secondo canoni di correttezza, buona fede e trasparenza.

ENPAM si riserva la facoltà di recedere, a proprio insindacabile giudizio, dalla presente Convenzione nell'ipotesi in cui la tempistica media d'istruzione delle singole pratiche risulti ingiustificatamente lunga o emergano comportamenti del singolo Intermediario Finanziario non conformi ai principi di collaborazione contrattuale, correttezza, buona fede e trasparenza.

**ARTICOLO 10
ESONERO RESPONSABILITA'PER ENPAM E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

E' espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia di ENPAM sia verso gli Intermediari Finanziari aderenti alla presente Convenzione, e quindi verso [...], sia verso i Beneficiari che abbiano richiesto ovvero ottenuto l'erogazione di uno dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7.

L'ENPAM si riserva la facoltà di recedere, a proprio insindacabile giudizio, dalla Convenzione stipulata con un Intermediario Finanziario aderente nel caso di erogazioni marginali dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7 da parte di tale Intermediario Finanziario; pertanto, qualora l'erogazione da parte di [.....] dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7 a favore dei Beneficiari sia avvenuta in misura marginale (ovvero [.....] non abbia proceduto ad alcuna erogazione a favore dei Beneficiari) e ciò sia rilevato da ENPAM a completamento di un monitoraggio trimestrale, ENPAM avrà la facoltà di recedere, a proprio insindacabile giudizio, dalla

presente Convenzione, mediante invio a [...] di una mera comunicazione di recesso.

ARTICOLO 11
FINANZIAMENTI E ALTRI SERVIZI GIÀ EROGATI

In relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli indicati al precedente Articolo 7 che siano stati già erogati da parte di un Intermediario Finanziario aderente a favore di un Beneficiario e siano tutt'ora in essere, il relativo Intermediario Finanziario aderente, e quindi, del caso, [...], si impegna ad evitare disparità di trattamento ed a consentire, per la residua durata del prodotto e/o del servizio, la rinegoziazione del tasso e delle altre condizioni in conformità al tasso ed alle altre condizioni che il relativo Intermediario Finanziario si è impegnato ad assicurare ai Beneficiari ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 12
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'inadempimento da parte del singolo Intermediario Finanziario, e quindi di [...], delle obbligazioni di cui ai precedenti Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituirà causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione, nell'esclusivo interesse di ENPAM, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

In caso di risoluzione della Convenzione, [...] riconosce ad ENPAM il diritto di divulgare e/o comunicare ai Beneficiari gli inadempimenti e/o comportamenti scorretti ascrivibili al singolo Intermediario Finanziario, e quindi di [...], posti alla base della risoluzione medesima e, pertanto, [...] non riterrà ENPAM responsabile dei danni che lo stesso potrà subire come conseguenza di tale divulgazione o comunicazione a terzi. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di ENPAM ad intraprendere ogni iniziativa a tutela dei propri interessi, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito per effetto della risoluzione della presente Convenzione.

ENPAM si riserva altresì il diritto di riferire all'autorità di vigilanza, preposta alla vigilanza sul singolo Intermediario Finanziario, i comportamenti e/o gli inadempimenti ascrivibili a tale Intermediario Finanziario aderente, e quindi, ove del caso, a [...], potendo altresì fornire ai Beneficiari una mera informativa in ordine alle iniziative ed azioni che questi ultimi possano eventualmente intraprendere a titolo personale.

ARTICOLO 13
FORO COMPETENTE

La risoluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione

della presente Convenzione é di competenza dei Foro di Roma

ARTICOLO 14
DURATA E RECESSO

La Convenzione ha validità a decorrere dal....., salvo rinnovo per un ulteriore periodo a discrezione di ENPAM, da comunicarsi al relativo Intermediario Finanziario entro e non oltre il

A ciascuna delle parti (ENPAM ed il singolo Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....]) è espressamente riconosciuto il diritto di recedere *ad nutum* dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno 30 giorni, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora l'Intermediario Finanziario aderente, e quindi [.....], eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso sarà comunque obbligato ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di efficacia del recesso, avessero già formalizzato la domanda di finanziamento ovvero altrimenti richiesto la stipula di un contratto per l'erogazione dei prodotti e/o servizi di cui al precedente Articolo 7 secondo i termini e le condizioni indicate in Convenzione. In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte del relativo Intermediario Finanziario, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

ARTICOLO 15
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della presente Convenzione, ENPAM elegge il proprio domicilio in Roma e l'Intermediario Finanziario aderente [.....] presso la propria sede legale in

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà quindi indirizzata:

- Quanto ad ENPAM:.....
- Quanto all'Intermediario Finanziario:

ARTICOLO 16
ONERI FISCALI

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE
DI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

La presente Convenzione viene redatta in quattro copie originali.

L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico del relativo Intermediario Finanziario aderente, e quindi a carico di [....].

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma,

ALLEGATO A PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLE ESSENZIALI E VALORI SOGLIA.

ALLEGATO B OFFERTA PRESENTATA DA [...]